



N. 1 - Neg. IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III *Procuratorio N. 3-*
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il R.° Commissario Regionale per gli Usi Civici di
Paglia e Basilicata sedente in Bari
nel procedimento di ufficio in sede contenziosa.

FRA

il Comune di Alliste in persona del Sindaco Signor
Vergari Vincenzo

CONTRO

~~Leone~~ Giovonda, Evelina, Angelina fu Giuseppe e Giu-
ditta del Tufo vedova Leone, quali eredi di Leone
Giuseppe, residenti in Alliste; nonchè Ripa Luigi
fu Pietro residente in Galatina.

Chiamatasi la causa all'udienza del 6 Luglio 1925
in contumacia di tutte le parti, ha reso la seguen-
te

DECISIONE

IN FATTO - Ritenuto che con ordinanza 30 Marzo
1881 del Prefetto di Lecce qual R.° Commissario Ri-
partitore dei demani di quella provincia fu dispo-
sto il rilascio in favore del Comune di Alliste di
un comprensorio di terreni di natura demaniale, de-
nominato Masseria Stracca o Sessi, in confronto di
27 occupatori già aggiudicatari della stessa in un
esproprio seguito nel 1845 contro l'ex proprietario

L. Ferraro
P. Biondi



Handwritten notes in the left margin, including 'N. 1 - Neg.' and other illegible text.

Orisulli e che l'avevano posseduto in condominio tra loro; di essi soltanto i germani Cataldi produssero appello, mentre gli altri vi prestarono acquiescenza: e la Corte di Appello di Trani con sentenza 17 Giugno 1884, resa nei confronti dei Cataldi, annullava l'Ordinanza del Commissario Ripartitore per ragione d'incompetenza; e la Corte di Cassazione con altra sentenza 20 Maggio 1886 confermava sul ricorso del Comune il pronunziato della Corte di Appello.

Che mentre il giudizio pendeva nei confronti dei Cataldi Domenico e Marino, i quali rappresentavano sull'intero comprensorio della Masseria Stracca una quota indivisa di ducati 112, 71 uguali a lire 479.01, i naturali di Alliste occuparono le terre della masseria mettendole a cultura. Così stando le cose, nel 1889 tal Mengoli espropriò la medesima masseria nei confronti di Cosimo e Luigi Cataldi eredi di Marino; e poscia con rogito Santoro di Galatina del 4 Maggio 1898 rivendette la masseria a Ripa Luigi e Leone Giuseppe; i quali istituirono giudizio per la revindica del territorio in confronto dei possessori; ma il Tribunale di Lecce con sentenza 4/13 Settembre 1899 rigettò l'istanza, per la precipua considerazione che ai danti causa del Ripa e del Leone, cioè Cataldi Cosimo e Luigi eredi



di Marino, altro non spettava sulla menzionata masseria se non la metà della quota indivisa assegnata ai germani Marino e Domenico Cataldi, e cioè tanta estensione di terreno quanta corrispondeva al prezzo di ducati 56,35 pari a lire 239,15. La Corte di Trani, cui si appellò il Ripa, confermò con decisione 23 - 30 Marzo 1901 la sentenza del Tribunale facendo salvo all'appellante l'azione per rivendicare la quota indivisa a lui spettante giusta l'aggiudicazione originaria del 1845 .

di Alliste

Che il Consiglio Comunale con deliberazione 10 Settembre 1905, tenuti presenti i precedenti della questione e la ordinanza del Prefetto Commissario Ripartitore 30 Marzo 1881, decise di immettersi in possesso del territorio Stracca, salvo distacco in favore degli aventi causa dei Cataldi della porzione loro spettante in conformità dell'assegno del 1845 e del giudicato della Corte di Trani 23 - 30 Marzo 1901. Fu inviato dal Prefetto un Agente demaniale per la esecuzione del deliberato, ma quegli ritenne di non poter rintracciare e identificare la quota dei Cataldi, epperò di non poter compiere l'operazione. Frattanto il Ripa ed il Leone, quest'ultimo funzionante Sindaco protempore del Comune di Alliste, avviarono proposte di componimen-

L. Ferrini
G. Biondi



to bonario col richiedere a titolo di rimborso di spese giudiziali una somma prima di L. 12000.-, poi di L. 9000.- come condizione per la rinunzia di ogni loro pretesa sul territorio contestato; il Consiglio Comunale con deliberazione 29 Dicembre 1912 accettò la seconda proposta; ma successivamente revocò la deliberazione, benchè superiormente approvata.

Che invece, su reclami di naturali del luogo, ed interessatà nella vertenza il Superiore Ministero di Agricoltura, si addivenne ad una nuova ordinanza 30 Settembre 1915 del Prefetto Commissario Ripartitore che dava incarico all'Agente demaniale Margiotta Luigi della esecuzione della precedente ordinanza di reintegra 30 Marzo 1881 del demanio Stracca al Comune di Alliste, pprevia riseca della quota rappresentante i diritti di Cataldi Marino, da distaccarsi dalla massa, ed altresì previo esperimento di conciliazione con gl'illeggitimi occupatori delle rimanenti terre della masseria. Il lavoro fu compiuto giusta relazione 28 Maggio 1917 e fu calcolato di assegnare agli eredi Cataldi cinque quote della pianta redatta dal perito Tarantini il 10 Aprile 1909 e propriamente quelle segnate ai numeri 47,48,49,50,54 della estensione complessiva di etta-

ri 4,00,64 col reddito di lire 33,47 a carico degli occupatori Rema Antonio di Giovanni, Pacella Antonio fu Paolo, Pacella Salvatore fu Paolo, Pacella Vito fu Paolo e Gaetani Raffaele fu Sebastiano

Che in seguito a tanto fu fatto invito dall'Agente agli aventi diritto come da avvisi in atti, per la dichiarazione di accettazione dell'assegno e quindi per l'effettiva presa di possesso; ma gli eredi Leone ed il Ripa, debitamente notificati dagli avvisi, non curarono di presentarsi.

Che di conseguenza questo Ufficio ritenne dover procedere in sede contenziosa in confronto dei suddetti per sentir dichiarare valida l'attribuzione ed il distacco delle quote sovra indicate agli eredi Cataldi a tacitazione dei loro diritti, onde far luogo alle ulteriori conciliazioni o rilasci per la rimanente massa di terre della masseria; ed a tanto fu proceduto con avvisi spiccati di Ufficio e notificati in data 16 Giugno 1925 in Alliste, residenza degli eredi Leone, nonché a quel Sindaco, ed in Galatina al Ripa per la udienza del 6 Luglio corrente.

Le parti non comparvero nè si fecero rappresentare.

IN DIRITTO - Considerato che debba innanzi tut-

to dichiararsi la contumacia del convenuti Leone e Ripa citati regolarmente in mani proprie e non compassi.

Che nel merito, tenute presenti le risultanze degli atti e nel difetto di qualsiasi deduzione in contrario, deve farsi luogo al provvedimento di assegnazione di una zona di terreno della masseria Stracca in soddisfo della quota pro indiviso vantata dagli sventi causa di Cataldi Marino in virtù dell'aggiudicazione del 1845 .

Che invero dagli atti delle varie procedure svoltesi in ordine alla ^{identificazione} intensificazione ed alla determinazione dei diritti dei possessori dei terreni Stracca, in confronto dell'assunta demanialità degli stessi, rimane inderogabilmente fissato da una parte che un'ordinanza del Commissario Ripartitore 30 Marzo 1881, nel presupposto della demanialità dei terreni, ne disponeva la reintegra in favore del Comune, e tale ordinanza fece passaggio in cosa giudicata in confronto di tutti i possessori, ad eccezione dei germani Cataldi i quali soli produssero opposizione; e dall'altra parte che i diritti di questi ultimi, a riguardo dei quali la procedura giudiziaria si fermò ad una declaratoria d'incompetenza del Prefetto, si riducono ad una

quota indivisa del valore non eccedente le lire 479 fra i due germani; epperò della sola metà per le spettanze degli odierni convenuti Ripa e Leone aventi causa di uno solo dei due Cataldi, Marino, ossia lire 239, di minima importanza di contro alla estensione totale della masseria.

Che così stando le cose, e poicchè non può attribuirsi nessuna efficacia alla proposta di transazione per lire 9000. deliberata dal Consiglio Comunale di Alliste nel 29 Dicembre 1912, sia per vizio di forma, essendo funzionante Sindaco lo stesso Leone interessato nella vertenza, sia per difetto di approvazione da parte del Commissario Ripartitore competente a darla, e della superiore autorità in materia demaniale; sia e più ancora per vizio intrinseco e cioè mancanza di causa giusta nella convenzione; poicchè dunque di ~~tale~~ proposta di transazione, che sarebbe stata per altro revocata con successivo deliberato consigliare, non è a tenere nessun conto, discende perfettamente legittima la conseguenza che le vantate spettanze ~~che~~ di Leone e Ripa sul territorio in disputa debbano intendersi liquidate con il distacco di una equivalente quota di terreno a tacitazione totale e definitiva.

Che Una tale soluzione si conforma tanto ai princi-

di diritto comune che governano la comunione e la divisione, quanto alle norme speciali in materia di demani. Per gli art. 674 infatti e 679 Cod.Civ. la quota indivisa di ciascun condomino si risolve in concreto in quella porzione che va a spettargli nella divisione della cosa comune; e per l'art. 7 del R.D. 22 Maggio 1924 N° 751, conforme alle preesistenti leggi sui demani, nello scioglimento del condominio di terreni soggetti ad usi civici, le spettanze degli aventi diritto si risolvono in una quota di terreni, che può essere assegnata finanche in località diversa da quella occupata.

Che le operazioni a tal fine compiute dall'Agente Signor Margiotta Luigi, giusta relazione innanzi citata, risultano pienamente attendibili, per la esattezza dei criteri tecnici cui furono informate.

Che le spese sono a carico dei convenuti contumaci

IL COMMISSARIO

DICHIARA attribuite ai Signori Leone Gioconda, Evelina; Angellina e del Tufo Giuditta eredi di Leone Giuseppe ed a Ripa Luigi, quali aventi causa tutti di Cataldi Marino, in equivalenza che soddisfazione definitiva di ogni loro spettanza sulla Masseria



Stracca o Sessi in Agro di Alliste, le quote segna-
te ai numeri 47, 48, 49, 50 e 54 della pianta redatta
dal perito Tarantini in data 10 Aprile 1909, della
complessiva estensione di ettari 4,00,64, site al-
l'estremo angolo sud-est del comprensorio, confinan-
ti con Venneri Donato a sud, con Renna Salvatore ad
est, con viottolo ed altre quote (51 e 63) a nord
e con le quote 55 e 56 ad ovest; a tal fine così di-
staccate con verbale Margiotta 13 Novembre 1916.

Riserva la liquidazione delle spese^(a), al pas-
saggio in giudicato della presente.

Ordina notificarsi questa decisione ai convenuti
contumaci Leone Gioconda, Evelina, ed Angelina, non-
chè a del: Tufo Giuditta vedova Leone residenti in
Alliste ed al Sindaco di quel Comune dal messo co-
munale anziano dello stesso Comune; a Ripa Luigi re-
sidente in Galatina dal messo comunale anziano di
quel Comune; ed inoltre ordina l'affissione della
presente per quindici giorni all'albo pretorio del
Comune di Alliste. (a) che restano a carico dei detti convenuti Leone e Ripa

Così deciso in Bari il 22 Luglio 1925



IL COMMISSARIO REGIONALE

Sceriffo

IL SEGRETARIO - CANCELLIERE

Sceriffo

Publicata dal sottoscritto Segretario Cancelliere
all'Udienza del 31 Luglio 1925.




IL SEGRETARIO CANCELLIERE

Monarca

Registrato a Bari
Addi 8 Agosto 1925
Mod. 32 Vol. 144 N. 1063
Esatte Dieci e roveso

Il Direttore di Circolatoria

[Signature]



Relasciata copia esecutiva al Comune con n. 6 copie conformi per notificare alle parti il 15 settembre 1925

Il Segretario Cancelliere

Monarca



ORIGINALE



5

IL COMMISSARIO REGIONALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
NELLE PROVINCIE DI PUGLIA E BASILICATA

Repertorio n. 31 -
Registro cr. n. 241/188

Esaminati gli atti eseguiti per la sistemazione del demanio denominato "Stracca" o "Sessi" del Comune di Alliste in Provincia di Lecce;

Premesso che fra le terre in contestazione costituenti il demanio Comunale di Alliste e frazione Fellingine vi era una masseria denominata "Stracca" o "Sessi" posseduta da tal De Vegar prima e poi da tal Frisulli Luigi che nel 1839 la ebbe in permuta dal Monastero delle Chiariste di Gallipoli. A seguito di espropriazione contro gli eredi del Frisulli tale masseria, con sentenza del Tribunale di Lecce del 15 febbraio 1845, fu aggiudicata in comune a 27 creditori, fra cui i germani Domenico e Marino Cataldi, che vantavano il credito di Ducati 112.71 pari a L.479.00, come dall'assegno che ne seguì a 23 marzo 1846.

De Vegar



Nel 1855 fu istituito innanzi all'Intendente della Provincia, qual R. Commissario Ripartitore, giudizio di reintegra, da parte del Comune di Alliste, di tutti i suoi beni demaniali, fra cui la masseria Stracca o Sessi. Ne seguì a 30 marzo 1881 l'ordinan-

za invocata dal Comune, regolarmente notificata a tutti i possessori delle terre in contestazione? Per la masseria Stracca solamente i Cataldi produssero appello ed ottennero giudicato favorevole, poichè la corte d'Appello di Trani, con sentenza confermata in cassazione, revocò l'ordinanza impugnata per incompetenza dell'adito magistrato.

Nel 1889, in un giudizio di espropriazione contro gli eredi di Marino Cataldi, tal Vito Mengoli si aggiudicava l'intera masseria Stracca pel prezzo offerto di L.2700; ma non potè mai mettersi in possesso delle terre poichè queste erano possedute da cittadini agricoltori di Alliste, che ne avevano dissodato il terreno ed impiantate delle migliorie. ~~Ma~~avano ogni tentativo fatto dal Mengoli per scacciare tali coloni e a 4 maggio 1898 rivendè la masseria Stracca a tali Leone e Ripa, i quali adirono il Tribunale di Lecce per la espulsione dei coloni suddetti. Ma il Tribunale con sentenza 4-13 settembre 1899 rigettò la richiesta Leone Ripa per varie considerazioni, fra cui "che al Mengoli nella espropriazione promossa nel 1889 in danno dei Cataldi gli sarebbe toccata sulla masseria Stracca la metà della meschina porzione spettata ai due fratelli Domenico e Marino Cataldi



nella precedente espropriazione del 1845 in danno di Frisulli; cioè tanta estensione di terreno quanta corrispondesse al prezzo di ducati 56.35 pari a L.239.15". Il Ripa produsse appello, ma la Corte di Trani con pronunziato 23-30 marzo 1901 confermò l'impugnata sentenza.

Il Prefetto di Lecce, qual R. Commissario Ripartitore, ritenuto definitivo il precedente pronunziato de' 30 marzo 1881 per masseria Stracca, ne dispense perizia per accertarne la consistenza e lo stato degli occupatori, prescrivendo la riseca della quota spettante ai Ripa e Leone quali aventi Causa del Cataldi Marino. Fu eseguita la circoscrizione del demanio e la verifica delle occupazioni, ma l'agente demaniale non seppe procedere al disposto distacco, per cui furono nominati altro agenti e altri periti, che completarono le disposte operazioni.

Ciò presso, si è ritenuto necessario eliminare dalla massa delle terre della masseria Stracca la quota parte spettante, per le ragioni anzidette, agli acquirenti Leone e Ripa, ed a ciò si è provveduto in definitivo con provvedimento contenzioso di questo Commissariato del 22 - 31 luglio 1925, già formante res judicata.



Considerato che i terreni della ripetuta masseria Stracca, dagli atti di ricognizione e perizia eseguiti dal 1908 al 1914, risultano da moltissimi anni dissodati e messi a coltura intensiva con piantagioni di alberi e vigna e che i cittadini di Alliste se li erano divisi formandone 124 quote, per cui il Prefetto di Lecce, stabiliti i canoni che gravar dovessero ogni quota, ne dispose lo esperimento conciliativo per legittimazione in possesso;

Che con i verbali che ne seguirono tutti i 120 contadini occupatori di tali quote si conciliarono, per una estensione complessiva di ettari 104,10 04, e per l'annuo canone a favore del Comune di L. 1031,05 obbligandosi altresì al pagamento di cinque annualità dello stesso canone per rivalsa al Comune dei frutti non percetti e a tutte le spese del procedimento;

Che su tali verbali intervenne il voto favorevole del Consiglio Comunale con deliberazione 28 Aprile 1917 e 27 novembre 1921;

Che non fu ritenuto necessario il parere dell'ispettorato forestale, trattandosi di terreni posti in piano, non soggetti a vincolo e da molto tempo messi a coltura agraria;



Che il canone stabilito, se può sembrare mite, trova rispondenza al secondo comma dell'art.8 del R.D.L. 22 maggio 1924 N°751; *e Dell'art.10 Legge 16 giugno 1927 n. 1766;*
Che infine tutti gli atti eseguiti si ritengono regolari e quindi meritevoli di approvazione;

Vedute le ministeriali N°4788 del 27 marzo 1924, N°4491 e N°6121 del 9 marzo e 23 aprile 1926;

Vedute le leggi e le istruzioni vigenti.

O R D I N A

I°) - Le conciliazioni stabilite innanzi all'Agente Demaniale Geometra Luigi Margiotta fra il Comune di Alliste e centoventi (120) possessori di terre della masseria Stracca o Sessi, come dai verbali redatti in data 19, 20, 21 e 22 novembre 1916; 11 e 14 aprile 1917 e 7 novembre 1921, sono omologate.

II) - Pertanto i centoventi (120) conciliati, riportati nel quadro ~~ha~~ segue, sono dichiarati enfiteuti del Comune di Alliste per la estensione da loro posseduta, complessiva di ettari 104,10,04 mercè la corrispondenza al Comune stesso dell'annuo canone complessivo di L. 1034,05, oltre il pagamento del tributo fondiario che gravita su ciascuna quota.

Son tenuti ancora essi enfiteuti a corrispon-



dere al Comune di Alliste cinque annualità di canone quali frutti a questo spettanti e di rimborsarlo di tutte le spese del procedimento, il tutto come stabilito nei singoli verbali di conciliazione.

III) - Il canone sarà corrisposto addì 15 agosto di ciascun anno a cominciare dal 15 agosto dell'anno 1917, intendendosi tale obbligo esteso anche a coloro che si conciliarono nel 1921, ma che tassativamente dichiararono in verbale di obbligarsi a corrispondere il canone dal dì che lo avrebbero corrisposto agli altri precedentemente conciliati.

Il pagamento delle cinque annualità di frutti sarà pagato alla scadenza che verrà fissata dall'amministrazione comunale.

IV) - L'enfiteuta è obbligato alla coltura della propria quota, mantenendo in piena efficienza le migliorie apportate ed apportando quelle altre confacenti al clima ed alla natura del terreno.

Il canone sarà affrancabile soltanto in seguito allo accertamento delle migliorie eseguite. Tale accertamento deve essere fatto dalla Cattedra di Agricoltura.

V) - È a carico dell'enfiteuta l'onere della vol-

tura catastale, che sarà eseguita a cura del Comune entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza sovraneamente approvata.

VI) - Per il di più non trascritto nella presente ordinanza, nè contemplato dalle leggi speciali, la concessione s'intende regolata dalla legge civile sull'entiteusi.

VII) - L'esecutorietà della presente ordinanza s'intende subordinata alla sovrana approvazione.

VIII) - Dal seguente quadro, che forma parte integrale ed essenziale della presente ordinanza, risultano le generalità dell'entiteuta, il numero e la estensione della zona conciliata, il richiamo al verbale di conciliazione, il canone annuo convenuto e l'ammontare dei frutti da versare al Comune -

SEGUE IL QUADRO

=====

N. di Ord.	GENERALITA' DEL POSSESSORE	Numero della quota	ESTENSIONE			CANONE ANN. FRUTTI PERCEP.				N. e DATA del verbale	ANNOTAZIONI
			Ett. Ett.	a.	ca.	L.	C.	L.	C.		
1	CAPUTO COSIMO fu Vincenzo	41		58	50	6	45	32	25	1 ^o 19-11-1916	
2	idem	43		21	-	2	50	12	50	"	
3	ADAMO PANTALEO fu Giovanni	72		30	34	2	40	12	00	"	
4	idem	79		84	15	6	45	32	25	"	
5	CAZZETTA QUINTINO fu Ippazio Vito	101	1	33	24	8	00	40	00	"	
6	CIULLO SALVATORE fu Vito	18		77	76	5	20	31	00	"	
7	COI GENNARO fu Giuseppe Giovanni	11		93	10	7	45	37	25	"	
8	CAZZATO FIORENTINA fu Raffaele	67/3		62	48	6	25	31	25	"	1/3 di quota
9	CAZZATO VITO fu Rosario	102	1	50	80	12	05	60	25	"	
10	DE VITTORIO STANISLAO fu Cosimo	52		84	20	7	85	39	25	"	
	Reporto		7	95	57	65	60	326	00		

N. di Ord.	GENERALITA' DEL POSSESSORE	N. della quota	ESTENSIONE			Canone an.		Frutti percep.		N. e data del verbale	ANNOTAZIONI
			Ett.	a.	ca.	L.	C.	L.	C.		
		Riporto.....	98	49	26	982	60	4913	00		
113	NAPOLI DANIELE fu Felice	103 ^{bis}		42	24	3	40	17	00	8 ^a 7-11-1921	
114	CIMINO ROCCO fu Ferdinando	31		94	80	9	50	47	50	"	
115	MIRELLI ROCCO fu Quintino	78	1	05	95	8	90	44	50	"	
116	COI CARMELA fu Giuseppe Giozani	9		89	70	7	20	36	00	"	
117	PACELLA GIOACCHINO fu Quintino	87		69	01	5	50	27	50	"	
118	MELE PAOLA fu Luigi	30 ^{bis}		32	20	2	55	12	75	"	
119	CAZZATO IPPAZIO fu Raffaele	67/3		62	48	6	25	31	25	"	1/3 di quota
120	idem	30		64	40	5	15	25	75	"	
		Totale	104	10	04	1031	05	5155	25		

Bari 25 Febbraio 1928 - a VI

IL COMMISSARIO REGIONALE

V. De Michelis

COMMISSARIA

La presente ordinanza è stata
sottoscritta e approvata con R. D.
20 maggio 1928 a. V. Registrata alla
Corte dei Conti addì 26 maggio stesso
al Reg. n. 4 Ministero Economia e
Finanze fog. n. 229 f. Manacelli -
Bari 15 giugno 1928. a. V.


Il Segretario



N. 30 REGISTRATO A BARI IL 2 LUG. 1928 19 (Anno VI)

Mod. 11 Vol. 235 Foglio = ESATTE LIRE dieci e 10/100

IL DIRETTORE



N. 1962
5/6/28



Agli atti della pratica

5/6/28

Roma, addi 14 Giugno 1928

Anno=VI°

Ministero dell'Economia Nazionale

Al Commissario per gli usi civici di

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

B A R I

Divisione V Sez. II
Prot. N. 22810 Posiz. 56/I=2/I.

Risposta al f. del 26 Aprile 1928.
Div. Sez. N. 1483.

OGGETTO Comune di Alliste=Invio del R.D.20 Maggio 1928 Anno=VI°.

Per gli ulteriori adempimenti di sua competenza si trasmette a V.S.Ill.ma copia del R.D.20 Maggio 1928 Anno-VI°, con cui è stata approvata l'ordinanza di V.S. del 25 Febbraio 1928 che omologa gli atti di legittimazione delle occupazioni commesse da 120 ditte su ettari 104,10,04 di terreno demaniale del Comune di Alliste.

Si restituiscono gli atti trasmessi.

p. IL MINISTRO
Cariani

Fascicolo b 17 - da 88 a 92 - ALLISTE □
Fascicolo 2 Anno 1909 - Pianta "B" Comune □
di Alliste Perizia della Masseria Stracca □

Si prega trattare ogni lettera con solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione e sezione cui si risponde.

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia Di Dio e Per Volontà Della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli art.9,10 e 24 della legge 16 Giugno 1927 N° 1766 sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art.1.

E' approvata l'ordinanza resa addì 25 Febbraio 1928; Anno=VI° del Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle Puglie e Basilicata con la quale sono stati omologati gli atti della legittimazione delle occupazioni commesse da Centoventi ditte su terreni demaniali del Comune di Alliste in località denominata Masseria Stracca o Sessi per la estensione complessiva di Ettari Centoquattro Are dieci e Centiare quattro Ett.104.10.04) che resta gravata dell'annuo canone a favore del Comune di Lire Miletrentuno e centesimi cinque (Lire 1031,05).

Art.2.

In caso di affrancazione del canone il capitale corrispondente verrà investito in titoli di rendita pubblica intestata al Comune con vincolo a favore del Ministero dell'Economia Nazionale per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione:

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.


Dato a Roma addì 20 Maggio 1928 Anno=VI°

Fto. VITTORIO EMANUELE

Cto. BELLUZZO

Per copia Conforme

Il Capo Divisione



Reg.to alla Corte dei Conti

Addì 28 Maggio 1928 Anno VI°

Reg.N°4 Min.Econ.Naz.fog.N°229

Fto. Monacelli

e non solamente quelli di S. Giovanni Rotondo;
Che, reputasi pertanto, al fine di accertare tale situazione di fatto, opportuno procedere ad accesso sul posto con l'assistenza del perito cav. Stancarone.

Che ogni altro provvedimento anche in ordine alle spese va riservata;

P. Q. M. Il R. Commissario, prima di pronunziare sulla domanda proposta dal Comune di S. Marco in Lamis contro il Comune di S. Giovanni, e nella contumacia di questo ultimo, dispone accesso dell'ufficio sul posto controverso, con l'assistenza del perito cav. Vincenzo Stancarone per accertare se, a seguito del prosciugamento del lago S. Egidio siano stati costruiti nella stessa zona pozzi ed abbeveratoi ed in quale misura.

Riserva ogni altro provvedimento anche in ordine alle spese.

Determina che del giorno e dell'ora dell'accesso sarà data notizia alla parte interessata, a mezzo raccomandata, cinque giorni prima che abbia luogo.

Così decisa in Bari addì 11 ottobre 1935-XIII.

Il R. Commissario: SETTE.

Publicata all'udienza straordinaria del 12 ottobre 1935.

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI ALLISTE.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari;

Ritenuto che con decreto 20 marzo 1928 veniva disposta istruttoria per l'accertamento degli usi sul demanio ex feudale di Alliste e per la identificazione del demanio universale al fine alternativo della reintegra e della legittimazione;

Che dalla compiuta istruttoria è risultato che il feudo di Alliste e dell'annessa frazione di Fellingine, poscia eretta a Comune, era decimale, situazione questa che esclude l'esercizio degli usi. Le sentenze della Commissione Feudale 2 giugno 1809 e 18 luglio 1810 riconoscono all'ex feudatario il diritto di decimare su alcuni generi;

Che, pertanto, ogni indagine rimane preclusa circa l'esistenza e la liquidazione sul demanio ex feudale;

Che in ordine al demanio universale, se non può escludersi l'esistenza, deve riconoscersi che ogni vertenza è stata definita sia in forza di giudicato (sentenza del Tribunale di Lecce 21 maggio 1891, confermata in appello il 31 gennaio 1893, che disse non potersi stabilire con certezza che le terre reclamate dai Comuni di Alliste e Fellingine rientrassero nel perimetro demaniale e quindi rigettò la domanda dei Comuni), sia in forza delle molteplici conciliazioni legalmente sanzionate intervenute dal 1861 in poi, ultima quella del 25 febbraio 1928;

Che anche pel demanio universale deve escludersi la possibilità di altre operazioni.

Che tale situazione è riconosciuta anche dal Podestà di Alliste, come da deliberazione del 19 agosto 1933 vistata da S. E. il Prefetto il 4 settembre successivo;

P. T. M. dichiara non luogo a compiere operazioni demaniali pel Comune di Alliste in relazione al decreto dichiarativo 20 marzo 1928, che quindi resta revocato.

ORDINA la pubblicazione del presente decreto nell'albo pretorio del Comune pel termine di giorni 30.

Bari, 27 novembre 1933-XII.

Il R. Commissario: SETTE.

Il presente decreto 27 novembre 1933 che revoca il decreto dichiarativo di usi del 20 marzo 1838, è stato pubblicato mediante l'affissione di una copia dello stesso albo pretorio di questo Comune per trenta giorni consecutivi e cioè dal 5 settembre al 4 ottobre 1935 e mercè l'affissione dei bandi relativi, per lo stesso periodo, sia allo stesso albo pretorio, sia in altri luoghi pubblici di questo abitato e che nel detto termine non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni di sorta.

COMUNE DI NARDÒ.

La R. Corte di Appello di Roma, Sezione usi civici (Ferri presid., Berruti cons. est., Iezzi P. M.), ha pronunciato la seguente sentenza nella causa ver-

COMMISSARIATO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI LICATA.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia;

Ritenuto che ai termini dell'art. 29 e seguenti del regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1923, n. 332, furono depositati nella segreteria del Comune di Licata gli atti della verifica dei demani quotizzati denominati Spiaggia-Montegrande, Burdi e Drasi, appartenenti al Comune suddetto.

Ritenuto che da tali atti risulta che sono cadute in devoluzione parecchie quote alcune perchè non si è pagato il canone per almeno un triennio altre perchè sono state alienate nel termine del divieto;

Ritenuto che pubblicato il bando nell'albo pretorio del Comune il giorno 13 giugno 1934 e notificati gli avvisi del deposito, nessuno degli interessati ha fatto pervenire opposizione nè domande di legittimazione, nè dichiarazioni di rilascio, e che conseguentemente, sono state emesse due ordinanze di reintegra delle quote al demanio comunale una in data 30 settembre 1934 e l'altra in data 24 luglio 1935;

Ritenuto che notificate le ordinanze suddette, successivamente alcuni quotisti del demanio Drasi condannati al rilascio perchè non hanno pagato il canone per un triennio, hanno fatto pervenire a que-

Gr.



Race

Roma, 27 Dicembre 1997 A XVI

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

M. Commissario usi civici

B A R I

Divisione: _____ Sez.: _____

Prot. N.° 37.665 _____ Posix. 38-4

Risposta al f.° del _____

Div. _____ Sez. _____ N.° _____

OGGETTO - Decreto chiusura operazioni.

Nulla osta che sia dato ulteriore corso al decreto del 4 corrente mese, che si restituisce, relativo alla chiusura delle operazioni demaniali in Comune di Alliste e si resta in attesa, dopo che siano state eseguite le formalità prescritte, di due copie di esso, con gli estremi della pubblicazione e la relata d'inesistenza di opposizioni.

IL MINISTRO

Tarini

1998

*Ally Apetario prete - anni 40
f.° 11/11/97 e prassi in base a
differenza
prassi 4-1-98 Ally*

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N.° di protocollo e la Direzione a cui si risponde.

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI ALLISTE

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari.

Visto il proprio decreto del 27 novembre 1933 pubblicato a norma di legge e non opposto col quale si riconosceva non essere luogo ad operazioni demaniali in ordine al demanio ex feudale trattandosi di territorio decimale e quindi esente dagli usi ed in ordine al demanio universale per essere precluso ogni indagine dal giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Lecce 21 maggio 1891, confermata in appello il 31 gennaio 1893, che rigettava la domanda di revindica dei Comuni di Alliste e Fellino, nonchè delle molteplici conciliazioni intervenute dal 1861 al 1928 legalmente sanzionate.

Visti i risultati dell'istruttoria che escludono l'esistenza di un demanio in possesso del Comune.

DICHIARA la inesistenza di operazioni da compiere nel territorio del Comune di Alliste, ai sensi di legge, e dispone l'archiviazione della pratica.

Bari, 4 dicembre 1937-XVI.

Il R. Commissario: CUOMO.

Si certifica che copia del decreto che precede è stata, per il periodo di 30 giorni consecutivi, cioè dal 12 gennaio al 12 febbraio 1938-XVI, affissa nell'Albo Pretorio di questo Comune e che il relativo bando è stato contemporaneamente affisso nell'Albo suddetto e nei principali punti di questo Comune.

Si certifica, altresì, che contro tale decreto non è stata prodotta opposizione alcuna.

Alliste, 12 marzo 1938-XVI.

Il Segretario: (firma illeggibile).

MINUTA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

B A R I

Num. di prot. 1007/662

Bari, 30MAG1947

Risposta a nota N. 6 ris. del 12-5-1947

VIA QUARNARO (Palazzo delle Banche d'Italia)

OGGETTO:

Al Sig. _____

Masseria Cisternelle

_____ SINDACO DI _____

_____ ALLISTE _____

Questo Ufficio emise il decreto 27 novembre 1933 di non luogo ad operazioni demaniali dopo avere eseguito direttamente le ricerche e con la preventiva approvazione del Superiore Ministero, che dagli atti esistenti in quell'Archivio si convinse della esattezza della conclusione proposta da questo Ufficio.

L'esito negativo delle ricerche fu comunicato a codesto Comune ed il Podestà con deliberazione del 19-8-1933, vistata dal Prefetto il 4 settembre successivo, riconobbe l'esistenza di un demanio, ex feudale o universale.

Il decreto di non luogo ad operazioni demaniali fu regolarmente pubblicato presso codesto Comune che nulla osservò. Nessuna opposizione pervenne dai cittadini.

Dopo la risposta del Ministero il aprile 1947 alla istanza di V.S. per ottenere di tornare in possesso della masseria " Cisternelle " ed allo stato degli atti, non posso riesaminare la situazione in sede amministrativa.

Penso che la questione potrebbe portarsi in sede
contenzioso innanzi questo Commissariato.

Ciò ad iniziativa del Comune ed a rischio del Comu-
ne stesso.

IL COMMISSARIO

Primo Presidente della C. C. A. della - Bari

(Francesco Siracusa)

